

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1696-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE FENOALTEA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro della Difesa

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 1961

Comunicata alla Presidenza il 22 novembre 1961

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Thailandia realizzato in Roma mediante Scambio di Note 25 marzo - 27 ottobre 1960, per la sistemazione di una pendenza finanziaria.

ONOREVOLI SENATORI. — Poco prima dell'ultimo conflitto mondiale la Thailandia ordinava ai Cantieri riuniti italiani la costruzione di 2 incrociatori, e confermava la commessa con il versamento di lire sterline 601.360, pari alla metà dell'importo convenuto.

Gli eventi bellici impedirono la esecuzione della commessa e dopo il conflitto non fu possibile raggiungere un accordo sui nuovi prezzi della fornitura: sicchè la Thailandia rimaneva quanto meno creditrice della parte di prezzo versata.

La restituzione di quest'ultima non costituisce dunque se non l'adempimento di una indiscutibile obbligazione del nostro Erario, e lo scambio di note di cui si propone la ratifica pone in essere un accordo inteso a determinare le modalità del rimborso.

E da notare che la Thailandia ha consentito a ripartire in 5 annualità la liquidazione del suo credito: il quale naturalmente consiste nella medesima quantità di lire sterline versata nel 1938: e si può notare, anche se ciò è puramente accademico, che, tenuti presenti il cambio della sterlina nel 1938 e quello odierno, ove il credito fosse valutato in lire, si concreterebbe in una somma di importo assai superiore, dato il divario tra la variazione dei cambi all'Estero e la variazione di valore della nostra moneta sul mercato interno.

La Commissione finanze e tesoro nulla ha trovato da osservare per la parte di sua competenza.

Il vostro relatore vi invita quindi a consentire la richiesta autorizzazione a ratifica.

FENOALTEA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È approvato l'Accordo realizzato in Roma mediante lo Scambio di Note 25 marzo - 27 ottobre 1960 tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno di Thailandia relativo alla sistemazione di una pendenza finanziaria tra i due Paesi.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1 ammontanti a lire 1 miliardo si farà fronte per la prima delle cinque quote annue di lire 200 milioni, mediante pari riduzione del fondo di cui al capitolo 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61, riguardante oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso e, per la seconda quota, mediante riduzione del fondo di cui al corrispondente capitolo 546 dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'esercizio 1961-62.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.